

RealStep SICAF S.p.a.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ai sensi del D.lgs. 231/2001**

PARTE SPECIALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di RealStep SICAF S.p.A. in data 24.11.2023

INDICE

PARTE SPECIALE A	4
Funzione della Parte Speciale A.....	5
Fattispecie di Reato rilevanti.....	6
Aree di rischio.....	17
Principi di Comportamento	18
Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza	39
PARTE SPECIALE B	40
Funzione della Parte Speciale B.....	41
Fattispecie di reato rilevanti.....	42
Aree a rischio.....	51
Principi di comportamento	51
Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza	55
PARTE SPECIALE C	56
Funzione della Parte Speciale C.....	57
Fattispecie di reato rilevanti.....	58
Aree a rischio.....	63
Principi di comportamento	63
Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza	70
PARTE SPECIALE D	71
Funzione della Parte Speciale D	72
Fattispecie di reato rilevanti.....	73
Aree a rischio.....	78
Principi di comportamento	78
Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza	83
PARTE SPECIALE E	84
Funzione della Parte Speciale E.....	85
Fattispecie di reato rilevanti.....	86
Aree a rischio.....	87
Principi di comportamento	87
Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza	93
PARTE SPECIALE F	94
Funzione della Parte Speciale F.....	95

Fattispecie di reato rilevanti.....	96
Aree a rischio.....	105
Principi di comportamento	105
Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza	108
PARTE SPECIALE G.....	109
Funzione della Parte Speciale G.....	110
Fattispecie di reato rilevanti.....	111
Aree a rischio.....	112
Principi di comportamento	113
Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza	115

PARTE SPECIALE A

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reati tributari, reato di corruzione ed istigazione alla corruzione fra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

Funzione della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25-*ter* (limitatamente ai reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati), 25-*decies* e 25-*quienquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le regole e i principi di condotta che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e l'Organo Amministrativo ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di Reato rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-decies e 25-quiinquiesdecies del Decreto.

A.1 Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi, mutui agevolati o erogazioni comunque denominate da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 -bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

È inoltre prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale.

Concussione (art. 317 c.p.)¹

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale rispetto ad altre fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente od intermediario della società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, il quale, approfittando di tale sua qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della società).

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.)²

¹ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" in vigore dal 28 novembre 2012.

² Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi o in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di sua competenza) o in un atto contrario ai propri doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblea parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)³

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) od a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche

³ Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite e D.Lgs. 231/2001

Il traffico di influenze illecite, introdotto con la l. 190/2012, è norma diretta a tutelare il buon nome e il prestigio della pubblica amministrazione, incriminando condotte di intermediazione svolte da soggetti terzi che si interpongono tra il privato e il pubblico ufficiale in una fase antecedente e funzionale al raggiungimento di futuri accordi di corruzione. Si tratta, quindi, di un vero e proprio strumento di contrasto alle lobby, da valutare in relazione al sistema della responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Frode nelle pubbliche forniture (art 356 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p., che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, c.1, L. 898/1986)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-*bis* del codice penale.

Peculato (art. 314, c.1, c.p.)

Il peculato è un delitto che si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Il reato di peculato può costituire reato presupposto per l'applicazione del D.Lgs 231/01 e successive modificazioni, solo qualora commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la

disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, restando esclusa l'ipotesi di uso momentaneo del bene.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Espressamente previsto all'art. 316 c.p., il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

La condotta criminosa consiste, come dispone espressamente l'art. 316 c.p., alternativamente, nella ricezione (ovvero l'accettazione passiva di un quid offerto da un terzo) o nella ritenzione, per sé o per un terzo (ovvero il mantenimento - consistente in un'appropriazione, una mancata restituzione o un trasferimento - del bene presso il soggetto agente). Affinché si possa configurare tale fattispecie di peculato, la condotta deve realizzarsi, nell'esercizio delle funzioni o del servizio del soggetto agente, il quale, è sufficiente che si limiti a trarre profitto dall'erroneo e spontaneo convincimento in cui incorre il terzo.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

L'abuso d'ufficio si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

Il reato si configura qualora chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti. Il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il

contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La norma punisce chiunque, avvalendosi di fatture o altri documenti per fatture inesistenti e al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, la sanzione è applicata in misura ridotta.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Fuori dai casi previsti dal precedente articolo, il reato si configura ove taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento ed ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, ovvero quando congiuntamente sussistono i seguenti requisiti:

- 1) l'imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, è superiore ad euro trentamila;
- 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di

annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per il periodo d'imposta, è inferiore ad euro centomila, la sanzione è applicata in misura ridotta.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Il reato sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila, la pena è aumentata.

La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se tale ammontare è superiore ad euro duecentomila, la pena è aumentata.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto, qualora, in seguito alla commissione dei reati tributari di cui sopra, fosse accertato il conseguimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria applicata risulterebbe aumentata di un terzo.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Limitatamente alle gravi frodi IVA aventi carattere transnazionale ed evasione non inferiore a euro 10 milioni.

La norma punisce chiunque indichi in una delle dichiarazioni annuali relative all'imposta sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, qualora siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e quando ricorrono congiuntamente due soglie di punibilità:

- 1) imposta evasa superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad € 100.000,00.
- 2) elementi attivi sottratti all'imposizione di ammontare superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque superiore ad € 2.000.000,00.

Il reato è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (dichiarazione di elementi attivi fittizi o elementi passivi inesistenti).

Sono previste due ipotesi di non punibilità:

- nel caso in cui i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, siano stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione, sempreché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali;
- nel caso in cui le valutazioni complessivamente considerate, differiscano in misura inferiore al 10 % da quelle corrette.

Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Limitatamente alle gravi frodi IVA aventi carattere transnazionale ed evasione non inferiore a euro 10 milioni.

La norma punisce il contribuente ed il sostituto d'imposta che non presenti, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative all'imposta sul valore aggiunto, in caso di superamento della soglia di punibilità.

Il delitto è punito a titolo di dolo specifico, consistente nel fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, che si aggiunge alla coscienza e volontà di realizzare il fatto tipico (omessa presentazione della dichiarazione).

Qualora i debiti tributari, comprensivi di sanzioni ed interessi, siano stati estinti mediante pagamento integrale degli importi dovuti, a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione

della dichiarazione, non è prevista la punibilità, purché questi siano avvenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Il reato si consuma alla scadenza del termine dilatorio di 90 giorni concesso al contribuente per presentare la dichiarazione successivamente alla scadenza del termine ordinario.

Indebita compensazione (art. 10 *quater* del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Limitatamente alle gravi frodi IVA aventi carattere transnazionale ed evasione non inferiore a euro 10 milioni.

La norma punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro e con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

È inoltre prevista la punibilità per il tentativo per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3 e 4, in caso di fatti transnazionali (generalmente esclusa dall'art. 6 D. Lgs. 74/2000) qualora commessi al fine di evadere l'IVA per un importo non inferiore a euro 10.000.000,00 (dieci milioni).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla Autorità Giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere⁴, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

A.1-*bis* Reato di corruzione tra privati

Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)

La norma punisce chi dà o promette utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o a quanti ad essi sottoposti),

⁴ Si tratta di soggetti che rivestono la qualifica di indagato (o imputato), dei loro prossimi congiunti a cui la legge conferisce la facoltà di non rispondere, ai sensi dell'art. 199 c.p.p. e dei soggetti che assumono la veste di indagato (o imputato) di reato connesso o collegato, sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone.

i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono o omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla Società.

Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 *bis* c.c.)

La norma punisce chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Aree di rischio

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, ai reati tributari, al reato di corruzione fra privati e istigazione alla corruzione tra privati ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività commerciali;*
- *Gestione dei rapporti con gli investitori;*
- *Gestione fiscale;*
- *Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive;*
- *Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;*
- *Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Gestione delle assunzioni del personale e sistema premiante;*
- *Gestione e comunicazione dei flussi finanziari;*
- *Gestione degli immobili anche in fase di costruzione;*
- *Selezione e gestione di Locatari;*
- *Gestione note spese e delle spese di rappresentanza;*
- *Gestione degli omaggi e delle liberalità.*

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di Comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato), 25-decies e 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

Gestione delle attività commerciali

La gestione delle attività commerciali e, nello specifico, la partecipazione a gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società consegnasse o promettesse denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale al fine di ottenere indebitamente l'aggiudicazione del lavoro ovvero per il rilascio di uno dei permessi necessari per la ristrutturazione dell'immobile ovvero per anticiparne il rilascio.

La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui un soggetto Sottoposto o Apicale della Società, ad esempio, offrisse o promettesse denaro al responsabile dell'ufficio acquisti di un'altra società affinché questi stipulasse un contratto di fornitura ad un valore superiore a quello di mercato senza alcuna giustificazione economica.

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di:

- assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto di: leggi, normative vigenti, principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali e nella politica di gestione dei conflitti di interesse;
- garantire che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione e con i clienti siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;

- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (ad esempio: società di ingegneria, Consulenti tecnici, *ecc.*), di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione “Gestione acquisti di beni o servizi (inclusi le consulenze)” della presente Parte Speciale;
- assicurare che la definizione delle vendite avvenga nel rispetto dei limiti di fido e dei termini di pagamento preventivamente stabiliti ed autorizzati dalla Società o che sia ottenuta una autorizzazione specifica al superamento del fido;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base dei prezzi di riferimento del mercato ovvero del *budget*;
- assicurare la tracciabilità, coerentemente alle procedure aziendali, dei rapporti intrattenuti con i clienti, inclusa la Pubblica Amministrazione;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Società e, contestualmente, all’Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte (sia esse pubblica o privata), rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell’ambito del rapporto commerciale;
- prima dell’inoltro alla Pubblica Amministrazione o a soggetti privati, di sottoporre al legale rappresentante o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità;
- prima di avviare rapporti commerciali che comportino cessioni non imponibili ai fini IVA, lo svolgimento delle seguenti verifiche:
 - verifica di iscrizione al sistema VIES del cessionario;
 - verifica dell’effettiva operatività della società cliente e della congruenza dell’importo indicato nella lettera d’intenti o nell’offerta con quello corrispondente al fatturato dell’ultimo bilancio presentato;
 - verifica che l’oggetto sociale risultante dalla visura camerale sia compatibile con la merce dei rapporti commerciali intrattenuti con il cliente stesso;
 - verifica delle credenziali dei soggetti che agiscono quali rappresentanti della società cliente;
 - verifica di eventuali altre anomalie operative e commerciali.

La Società monitora i costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento svolti attraverso la propria Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, con la supervisione della Funzione Unica di Controllo e del depositario, nei rispettivi ambiti di responsabilità.

La Direzione *Property Management* informa periodicamente sugli sviluppi dei progetti di sviluppo l'Organo Amministrativo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di:**

- stipulare contratti di fornitura o di vendita a prezzi eccessivamente superiori od inferiori di quelli di mercato ovvero stabiliti secondo parametri non oggettivi, fatte salve specifiche ipotesi per le quali si deve fornire motivazione;
- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio finalizzate allo scambio di regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

Gestione dei rapporti con gli investitori

L'attività di **gestione dei rapporti con gli investitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione e/o di corruzione fra privati, in particolare nella fase di commercializzazione delle azioni laddove avvenga il primo contatto fra la Società ed il potenziale investitore, qualora un soggetto Apicale o Sottoposto offrisse al rappresentante del potenziale investitore (pubblico o privato) una somma di denaro o altra utilità affinché questi acquisti o sottoscriva azioni della Società, o comunque ne finanzi l'attività, nell'esclusivo interesse della Società.

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto obbligo di rispettare tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche procedure relative all'attività di commercializzazione delle azioni, di cui la Società è dotata, e in particolare per quanto riguarda le diverse fasi di:

- (i) predisposizione del materiale informativo;
- (ii) contatto con i potenziali investitori;
- (iii) consegna della documentazione contrattuale;
- (iv) negoziazione dell'accordo di investimento;
- (v) raccolta delle informazioni, identificazione e classificazione dell'investitore.

È inoltre fatto obbligo di assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse.

Ogni Destinatario che abbia avuto un primo contatto con un potenziale investitore è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione *Fund Raising* e Relazioni con gli Investitori anche nel caso in cui il contatto con il potenziale investitore sia avvenuto in seguito ad una richiesta diretta dell'investitore il quale abbia manifestato il proprio interesse verso l'attività della Società.

La Direzione *Fund Raising* e Relazioni con gli Investitori ha il compito di tenere evidenza di tutti gli incontri e i contatti tenuti con potenziali investitori, mediante la creazione di un dossier elettronico e/o cartaceo relativo a ciascun soggetto.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con gli investitori è **fatto obbligo** di verificare che:

- l'accordo di investimento e l'ulteriore documentazione allegata sia stata compilata e sottoscritta;
- l'investitore rientri nella categoria degli investitori professionali di cui all'art. 1, comma 1, lett. m-*undecies*) del TUF o in alcuna delle categorie di investitori individuate nel Regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze adottato con Decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell'art. 39 del TUF, come sopra indicate;
- l'investitore sia stato adeguatamente informato circa i termini essenziali dell'investimento;
- siano state adempiute le verifiche in materia di appropriatezza ai sensi della normativa di volta in volta applicabile.

Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive

La Società ha affidato alla Direzione *Property Management* il compito di gestire gli adempimenti amministrativi correlati alle attività di costruzione e/o ristrutturazione, in particolare, l'ottenimento dei relativi permessi.

La gestione degli adempimenti amministrativi e le relative attività ispettive potrebbero presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto Sottoposto o Apicale della Società offrisse o promettesse denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità di questi ultimi.

La richiesta e la gestione di finanziamenti pubblici e/o altre forme di pubbliche erogazioni e/o proventi pubblici potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio e, nello specifico, al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto Sottoposto o apicale della Società presentasse documentazione falsa o contenente dati non esatti alla Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere un finanziamento in assenza dei requisiti.

La Società intende prestare particolare attenzione ai processi innanzi specificati, al fine di evitare che si tengano condotte (ancorché prive di intenzionalità o comunque poste in essere al fine di perseguire un malinteso interesse sociale) che possano integrare fattispecie di reato.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è **fatto obbligo**:

- di assicurare che i suddetti rapporti avvengano nell'assoluto rispetto di:
 - leggi;
 - normative vigenti;
 - principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali;
- in caso di visite ispettive, di garantire che agli incontri partecipino, ove possibile, almeno due risorse in forza alla Società;
- di assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e nell'ambito delle loro mansioni;

- di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, attraverso la redazione e archiviazione di un *memorandum* interno relativo ad incontri e comunicazioni rilevanti, sia in entrata che in uscita, con la Pubblica Amministrazione a disposizione dell'Organo Amministrativo o del Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza;
- di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al *management* della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- di assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta da persone competenti in materia, preventivamente identificate;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (società di ingegneria, periti tecnici, consulenti, altro), di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "*Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*" della presente Parte Speciale nonché venga assicurato un costante monitoraggio sull'esecuzione dei servizi e delle attività professionali;
- prima dell'inoltro alla Pubblica Amministrazione, di sottoporre al legale rappresentante o ai soggetti muniti di idonei poteri, in base al sistema di procure e deleghe in essere, la documentazione da trasmettere al fine di verificarne validità, completezza e veridicità.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio senza la presenza di almeno un'altra persona o senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato. In casi di particolare urgenza e qualora non fosse possibile garantire la presenza di altra persona, deve darne tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio finalizzate allo scambio di questi regali, omaggi o altre utilità;

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

Gestione fiscale

La gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione fra privati qualora un soggetto Apicale o sottoposto, avvalendosi di fatture o altri documenti aventi ad oggetto una prestazione di servizi, o compiendo operazioni simulate di qualsivoglia natura, indicasse elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo al fine di “coprire” l'erogazione di somme di denaro in esecuzione di un accordo corruttivo.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della fiscalità è fatto **obbligo** di:

- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali e nella procedura “Gestione fiscale”;
- mantenere un approccio improntato alla massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con l'Autorità fiscale;
- assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definiti dalla normativa fiscale;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- garantire il trattamento fiscale delle componenti di reddito secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- definire regole, attori, attività, tempistiche e controlli nel processo di determinazione delle imposte dirette e nella compilazione della dichiarazione dei redditi;
- garantire la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per effettuare il calcolo del carico fiscale in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali, nonché della predisposizione della dichiarazione annuale;
- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che posseggano requisiti di inviolabilità ed affidabilità e che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;

- garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nel processo, il quale dovrà essere formato in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche, contabili e fiscali che possono impattare sulla determinazione delle obbligazioni tributarie.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto **divieto** di:

- effettuare operazioni, anche con Società del Gruppo, al fine di eludere le normative fiscali;
- porre in essere operazioni o attività che possano determinare reati di cui al D. Lgs. 74/2000;
- impiegare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative i proventi derivanti da risparmi di imposta derivanti da reati tributari.

Infine, si precisa che le segnalazioni di anagrafe tributaria sono predisposte in *outsourcing*, controllate dalla Società e poi spedite direttamente dalla Società.

Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria

L'attività di gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio legati al reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di Consulenti legali) nell'ipotesi in cui, ad esempio, un Apicale o Sottoposto della Società promettesse denaro o altra utilità ad un giudice al fine di favorire la Società nel processo pur in assenza dei presupposti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione del contenzioso è **fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, Consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e Consulenti.

La gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria potrebbe presentare profili di rischio inerenti al reato di induzione e non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria nell'ipotesi in cui un Dipendente imputato o indagato in un procedimento penale venisse indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della Società stessa.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari **è fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente. L'Organismo di Vigilanza può informarne il l'Organo Amministrativo, nonché prendere parte agli incontri con i referenti aziendali e con i Consulenti legali eventualmente coinvolti;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti ai relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di Consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;

- accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altra utilità, anche attraverso Consulenti della Società medesima;
- indurre il Destinatario, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere.

Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)

La selezione e gestione dei Fornitori di beni e servizi, nonché la selezione e gestione dei Consulenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, qualora un soggetto Apicale o Sottoposto della Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con i predetti soggetti, al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe inoltre presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto Apicale o Sottoposto della Società corrompesse il personale dell'ufficio acquisti di una società fornitrice al fine di ottenere la fornitura di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

Nella gestione dei rapporti con i Fornitori la Società deve introdurre nei contratti clausole che specificchino:

- che l'impresa interessata dichiara di conoscere il contenuto del D. Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
- che il Fornitore interessato dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire a tutti gli effetti grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Qualora tali clausole non siano accettate dalla controparte, la Società dovrà darne notizia all'Organismo di Vigilanza mediante l'invio di una *e-mail* riepilogativa delle ragioni di controparte. L'eventuale rifiuto di accogliere il Modello di RealStep non comporterà automaticamente l'impossibilità di operare con un Fornitore, ma implicherà un più elevato grado di attenzione nello svolgimento del relativo rapporto contrattuale e, più in generale, di tutti i rapporti con tale fornitura.

Ai Destinatari, a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate, è **fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e normative vigenti ed osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei Fornitori;
- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali e nella politica di gestione dei conflitti di interesse;
- creare una specifica anagrafica Fornitori onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative dello stesso, ovvero: il legale rappresentante, la nazione di residenza, il tipo di attività economica svolta, i bilanci di esercizio degli ultimi due anni (ove disponibili) e, ogni qual volta fosse possibile, eventuali procedimenti penali, al fine di poter desumere i requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti con le quali la Società opera;
- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti dall'Organo Amministrativo o da altri soggetti espressamente delegati, siano compiuti nell'ambito dei poteri conferiti;
- per i contratti di valore rilevante (intendendosi per rilevante contratti di valore superiore a Euro 50.000,00), procedere alla selezione del Fornitore attraverso il confronto di almeno tre offerte, salvo casi particolari che dovranno essere opportunamente motivati (ad esempio, nel caso di rapporti continuativi con Fornitori che dovranno in ogni caso essere sottoposti a *screening* periodico triennale salvo che, *medio tempore*, non siano intervenute modifiche nella loro compagine sociale e/o *mission* aziendale, tali da richiedere di anticipare tale verifica e/o di predisporre una gara ai fini della stipula di nuovi contratti);
- formalizzare il rapporto con i Fornitori mediante la sottoscrizione di un contratto o l'emissione di un ordine;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale, nonché i requisiti di onorabilità dei Fornitori, attraverso, ad esempio, la richiesta di *brochure* informative, Certificati della Camera di Commercio con dicitura fallimentare (da rinnovarsi periodicamente), dichiarazioni antimafia, carichi pendenti, bilancio di esercizio (ove disponibili) e ogni altra informazione utile;
- garantire la tracciabilità dell'*iter* di selezione del Fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei Fornitori che svolgono attività per le quali sono richieste;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni e il rilascio di garanzie della Società a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;

- assicurare che tutte le operazioni e gli atti compiuti direttamente dalla Società o da altri soggetti espressamente delegati, siano compiuti da soggetti che operano nell'ambito dei poteri conferiti;
- verificare la rispondenza della prestazione ricevuta rispetto a quanto effettivamente ordinato, per quanto possibile;
- applicare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti, come meglio specificato nel capitolo "sistema disciplinare" della Parte Generale del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti, oltre i limiti sanciti dall'art. 49 D. lgs. 231/2007, su conti correnti cifrati o non intestati al Fornitore o diverso da quello previsto dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del Fornitore;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia o altre istituzioni internazionali, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare prestazioni in favore di Consulenti, Collaboratori, Fornitori e Locatari che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

La Società monitora i costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento svolti attraverso la propria Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, con la supervisione della Funzione Unica di Controllo e del depositario⁵, nei rispettivi ambiti di responsabilità.

La Direzione *Property Management* informa periodicamente sugli sviluppi dei progetti di sviluppo l'Amministratore Delegato, il quale ne riferisce all'Organo Amministrativo alla prima riunione successiva.

⁵ La Società ha affidato l'incarico di depositario ad un *outsourcer*, il quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, custodisce gli strumenti finanziari, verifica la proprietà, tiene le registrazioni degli altri beni e detiene la liquidità della Società.

Gestione delle Assunzioni del personale e sistema premiante

L'attività di assunzione del personale potrebbero presentare profili di rischio, in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, qualora un soggetto apicale o Sottoposto della Società assumesse una nuova risorsa, indicata o comunque "vicina" a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del funzionario pubblico.

Inoltre, l'attività di assunzione del personale potrebbero presentare profili di rischio, in relazione al reato di corruzione fra privati, nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o Sottoposto della Società assumesse un soggetto precedentemente in forza presso una società concorrente al fine di acquisire da queste informazioni utili a danno dei *competitor*.

La gestione degli incentivi potrebbe presentare profili di rischio inerenti i delitti contro la Pubblica Amministrazione qualora la Società erogasse ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze, al fine di dotare il dipendente di una provvista per compiere azioni corruttive.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto **obbligo di**:

- operare nel rispetto del Codice Etico;
- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali e nella politica sulle competenze e conoscenze del personale;
- effettuare attività di selezione atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando comportamenti atti alla commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001;
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;

- curare che siano assicurate all'interno delle Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto di:**

- adottare comportamenti atti alla commissione di uno dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
- promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamento di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.

Gestione e comunicazione dei flussi finanziari

La **gestione dei flussi finanziari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio nell'ipotesi in cui la Società utilizzasse le proprie risorse finanziarie per costituire fondi da utilizzare a fini corruttivi.

La gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione ai reati di corruzione fra privati qualora un soggetto Apicale o Sottoposto della Società utilizzi le risorse finanziarie per darle ad un amministratore, direttore generale, dirigente addetto alla contabilità, sindaco, liquidatore di una società (o a un soggetto a questi sottoposto) affinché esegua od ometta atti in violazione dei suoi obblighi di ufficio o di fedeltà, causando un danno alla società di appartenenza.

Nella gestione dei flussi finanziari la Società deve prevedere:

- che siano autorizzati alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti dotati di apposita procura;

- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali;
- che siano fissati limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- che tutti i pagamenti siano effettuati a fronte di fatture gestite a sistema con i relativi ordini e comunque approvate dal soggetto richiedente che ne attesta l'avvenuta prestazione e conseguentemente autorizza il pagamento;
- che, per prassi, non siano consentiti pagamenti per contanti, ad eccezione di quelli di valore non significativo (valori bollati ecc.) e comunque nei limiti previsti dalla normativa;
- che tutte le movimentazioni di flussi finanziari siano effettuate con strumenti tracciabili.

Ai Destinatari a qualsiasi titolo coinvolti nelle aree a rischio sopra individuate **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente;
- garantire la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi, attraverso l'archiviazione della documentazione rilevante a supporto delle transazioni;
- assicurare che tutte le disposizioni sui conti correnti bancari intestati alla società, nonché i pagamenti eseguiti con modalità differenti (ad es. assegni non trasferibili, carte di credito aziendali), siano adeguatamente documentate ed autorizzate secondo il sistema di deleghe e procure in vigore.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare pagamenti in contanti o con mezzi di pagamento non tracciabili per importi superiori ai limiti sanciti dall'art. 49 D. lgs. 231/2007;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

Gestione degli immobili anche in fase di costruzione

La **gestione degli immobili in fase di costruzione** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (si pensi, ad esempio, agli investimenti dei fondi sovrani nel settore immobiliare). Tale rischio si realizza nell'ipotesi in cui un soggetto Sottoposto o Apicale di RealStep offrisse o promettesse

denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, per compiere, ritardare od omettere un atto del proprio ufficio oppure qualora un soggetto Sottoposto o Apicale della Società inducesse in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la P.A.) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della P.A.

La **gestione degli immobili in fase di costruzione** potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui un soggetto Sottoposto o Apicale della Società offrisse o promettesse denaro o altra utilità a un apicale di una controparte contrattuale (o a quanti sono ad essi sottoposti) affinché esegua o ometta atti in violazione dei suoi obblighi d'ufficio o di fedeltà, causando un danno alla società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione di tali attività **è fatto obbligo**:

- di garantire che l'*iter* decisionale, per la realizzazione di nuove iniziative, sia adeguatamente approvato da parte degli specifici organi della Società, nonché dall'Organo Amministrativo;
- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali;
- di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'acquisto delle aree da sviluppare e/o degli immobili da mettere a reddito;
- di garantire che sia verificata, nell'ambito dell'attività di sviluppo della Società, la conformità delle aree da sviluppare e/o degli immobili da mettere a reddito ai requisiti normativi prima della messa in funzione;
- di assicurare che la documentazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- di assicurare che i rapporti con esponenti della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (ad esempio: società di ingegneria, consulenti tecnici, ecc.), di garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "*Gestione acquisti di beni o servizi (incluse le consulenze)*" della presente Parte Speciale;
- di assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione;

- di comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile di funzione o all'Organo Amministrativo della Società e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- verificare che la documentazione da trasmettere alla Pubblica Amministrazione o ad un privato rispetti sempre i requisiti di validità, completezza e veridicità.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio ed accettare da questi regali, omaggi o altre utilità;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

Selezione e gestione di Locatari

La Società per la messa a reddito dell'immobile posseduto ha attribuito alla Direzione Commerciale la ricerca e selezione dei Locatari.

La selezione e gestione di Locatari potrebbe assumere profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio ed al reato di corruzione fra privati, qualora un soggetto Sottoposto o Apicale della Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui e/o al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini illeciti.

Alla Direzione commerciale e, più in generale, a tutti Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella selezione e gestione di Locatari, **è fatto obbligo** di:

- operare nel rispetto del Codice Etico, delle leggi e delle normative vigenti;
- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nella politica di gestione dei conflitti di interesse;
- creare una specifica anagrafica delle controparti onde raccogliere e censire tutte le informazioni critiche e significative delle stesse, ovvero: il legale rappresentante, la nazione di residenza, i bilanci di esercizio degli ultimi due anni (ove disponibili) e, ogni qual volta fosse possibile, eventuali procedimenti penali al fine di poter desumere i requisiti di onorabilità e professionalità delle controparti con le quali la Società opera. In caso di Locatari persone fisiche, dovranno essere raccolti, ove possibile, documenti equipollenti;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale delle controparti;
- rispettare principi di trasparenza, professionalità, affidabilità, motivazione e non discriminazione nella scelta della controparte;
- accertarsi dell'identità della controparte, sia essa persona fisica o giuridica;
- garantire che il dispositivo contrattuale utilizzato contenga apposita informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società con riferimento al D. Lgs. 231/2001 e sulle conseguenze che possono avere, con riguardo ai rapporti contrattuali, comportamenti contrari alle previsioni del Codice Etico ed alla normativa vigente;
- garantire che il conferimento del mandato alla controparte risulti da atto scritto;
- liquidare i compensi in modo trasparente, sempre documentabile e ricostruibile *ex post*. In particolare, verificare la corrispondenza fra il soggetto beneficiario del pagamento ed il soggetto che ha erogato il servizio.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- impegnare la Società con contratti verbali con la controparte;
- emettere o accettare fatture a fronte di operazioni inesistenti;
- effettuare pagamenti e riconoscere rimborsi spese in favore delle controparti, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta, che non siano supportate da giustificativi fiscalmente validi e che non siano esposte in fattura;
- attestare il ricevimento di prestazioni commerciali inesistenti;
- creare fondi patrimoniali extra-contabili a fronte di operazioni contrattualizzate a condizioni superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Gestione note spese e spese di rappresentanza

All'Organo Amministrativo e ai Dipendenti si applica la seguente procedura.

L'attività di gestione delle note spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio ed al reato di corruzione fra privati, nell'ipotesi in cui la Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsasse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività degli stessi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle note spese, **è fatto obbligo** di:

- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali;
- prevedere che l'Organo Amministrativo ed eventualmente ogni Dipendente, al termine della trasferta, predisponga la nota spese con i relativi giustificativi;
- verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi;
- verificare che le spese sostenute siano coerenti con le regole adottate dalla Società;
- controllare che la nota spese venga inviata alla funzione amministrativa che, a seguito della verifica di correttezza e completezza della documentazione di supporto, provvede al rimborso;
- archiviare tutta la documentazione presso le funzioni coinvolte nel processo, al fine di garantirne la tracciabilità.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- effettuare rimborsi spese che:
 - non siano stati preventivamente autorizzati;
 - non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano coerenti con le regole aziendali;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi;
 - non siano esposti in nota spese.

Gestione degli omaggi e delle liberalità

L'erogazione di omaggi e liberalità potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto Apicale o Sottoposto della Società

concedesse omaggi di valore significativo a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio al fine di ottenere un vantaggio.

La gestione degli omaggi e delle liberalità potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto Apicale o Sottoposto della Società concedesse omaggi ad un amministratore o direttore generale di un altro ente, il quale, a seguito della dazione o della promessa dell'omaggio, per sé o per altri, compisse od omettesse atti, in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Omaggi di cortesia o atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per natura o per valore, da non poter essere interpretabili - da un osservatore imparziale - come finalizzati ad ottenere trattamenti di favore. In ogni caso, gli stessi devono essere sempre effettuati in conformità alle regole interne e/o consuetudini nel tempo adottate e documentati in modo adeguato.

In particolare, sono ammessi omaggi se di modesto importo in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali, secondo gli usi e le consuetudini locali.

Nei casi in cui sia prassi effettuare regali nel contesto in cui i Destinatari si trovino ad operare, il proponente deve comportarsi secondo quanto previsto dal Codice Etico e dalla Politica Anticorruzione. Occorre altresì dare comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dello stesso.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- promettere o effettuare omaggi a pubblici funzionari italiani o stranieri, incluse le sponsorizzazioni, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- offrire o promettere doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale ed eccedenti le normali pratiche di cortesia;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica a persone particolarmente vicine alla Pubblica Amministrazione) che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- offrire o promettere ai Funzionari Pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazioni gratuite che possano apparire comunque connessi con il

rapporto di affari con la Società o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D. lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per gli illeciti rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello.

La Direzione *Fund Raising* è tenuta ad inoltrare all'Organismo di Vigilanza tutta la documentazione inerente finanziamenti pubblici e/o altre forme di pubblici sussidi e/o proventi pubblici.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, l'Organo Amministrativo deve provvedere ad informare tempestivamente l'OdV in merito alla Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

PARTE SPECIALE B

**Delitti informatici, trattamento illecito di dati e reati in
materia di violazione del diritto d'autore**

Funzione della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

La presente Parte Speciale richiama ed integra quanto già disciplinato nel documento programmatico per la sicurezza.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le regole e i principi di condotta che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 24-*bis* e 25-*novies* del Decreto.

B.1 I reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

La norma tutela la *privacy* informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici. Essa prevede due distinte condotte di reato: quella dell'accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, e quella di chi vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (*hardware*) e immateriali (*software*) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

La condotta incriminata consiste alternativamente nel procurarsi, detenere, diffondere, importare, riprodurre, produrre, comunicare, consegnare ovvero mettere in altro modo a disposizione di altri, installare apparati, strumenti, parti di apparati o strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, installa, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. *virus*, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici, nonché nella rivelazione del contenuto delle comunicazioni.

Si prevede la procedibilità d'ufficio e l'aumento della pena da tre a otto anni se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un ente pubblico, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nonché da chi eserciti abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

La norma punisce chiunque, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, viola gli obblighi, di legge per il rilascio di un certificato di qualità.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

La nuova fattispecie incriminatrice prevede due condotte alternative, una di tipo commissivo ed una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico consistente nel fine di ostacolare o condizionare i procedimenti di seguito descritti, ovvero le attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico. Quanto alla prima

condotta (tipo commissivo), è punito chiunque fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti:

- per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge;
- per la predisposizione o l'aggiornamento dei comunicati di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), del Decreto Legge;
- per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del Ministero dello Sviluppo Economico per i soggetti privati.

La condotta omissiva punisce, invece, chiunque ometta di comunicare tali informazioni dati o elementi di fatto, entro il termine prescritto dal Decreto Legge.

B.1- *bis* I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore. Segnatamente:

Art. 171, comma 1, lett. a-*bis*) e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. “peer-to-peer”⁶, indicando però solamente l'immissione in *internet* di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della L. 633/1941, secondo cui “*Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore*”⁷;
- dell'art. 2575 c.c., per il quale “*Formano oggetto del diritto di autore*⁸ *le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*”.

⁶ Il peer-to-peer è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di *download*.

⁷ L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che “*In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*”.

⁸ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che “*L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione*” e dall'art. 12 della L. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

Art. 171-*bis* della L. 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame prevede **due ipotesi di reato**:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171-*ter* della L. 22 aprile 1941, n. 633

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto

contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa⁹;

⁹ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. *a-bis*), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Art. 171-*septies* della L. 22 aprile 1941, n. 633

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-*ter* anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Art. 171-*octies* della L. 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171-*ter*, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-*octies* è più grave di quella comminata dall'art. 171-*ter* (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;

- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-*ter* e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-*octies*;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-*ter* fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-*octies* si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili alla gestione della sicurezza informatica.

Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono l'obbligo di operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente ed il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli art. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Gestione della sicurezza informatica

Il processo di gestione della sicurezza informatica, in particolare l'attività di gestione e manutenzione dei sistemi informatici o telematici, della Società è gestito in *outsourcing*.

L'attività di gestione della sicurezza informatica potrebbe manifestare profili di rischio in materia di reati informatici e di violazione del diritto d'autore qualora un soggetto Apicale, o Sottoposto della Società, utilizzi gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società stessa, per commettere uno dei reati richiamati dagli art. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001, oppure quando la Società installa un *software*, al fine di ottenere risparmi economici, senza aver acquisito le relative licenze.

Nell'ambito dello svolgimento delle normali attività societarie potrebbero in ipotesi configurarsi i reati informatici innanzi indicati e, più in particolare, quelli inerenti all'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria¹⁰, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di *virus* o programmi illeciti.

Per presidiare tali rischi:

¹⁰ Con questa espressione devono intendersi, tra gli altri, gli atti amministrativi formati a mezzo *computer* e disciplinati da leggi che attribuiscono efficacia probatoria a registrazioni informatiche (DPR 600/1973); gli atti della Pubblica Amministrazione predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati, gli atti registrati su supporto ottico.

- tutte le nuove utenze devono essere attivate previo invio di una richiesta;
- i profili di accesso sono nominativi e richiedono l'inserimento di *password* personali, che devono essere modificate periodicamente;
- sono assegnati diversi poteri e restrizioni, a seconda della tipologia di profilo (utente o amministratore);
- le installazioni di nuovi *software* devono essere effettuate previa verifica del possesso delle relative licenze;
- i *server* applicativi centralizzati devono essere ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza;
- l'accesso ai suddetti locali deve essere riservato al solo personale IT;
- l'accesso logico ai sistemi informativi deve essere protetto da *user id* e *password* utente;
- le credenziali di accesso ai sistemi devono essere prontamente eliminate per il personale dimesso e ogni utente deve disporre di *user id* e *password* personale;
- la rete deve essere protetta da *firewalls* e da *software antivirus/antispam*, ripetutamente aggiornati nel corso della giornata;
- i *backup* dei dati residenti sui *server* devono essere salvati con frequenza giornaliera ed i supporti adeguatamente conservati.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali è **fatto obbligo** di:

- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali e nella politica in materia di data *privacy*;
- utilizzare le risorse informatiche (es: personal computer fissi o portatili) assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le *password*;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti attraverso l'archiviazione delle varie versioni dei documenti o comunque garantire meccanismi di tracciabilità delle modifiche;
- assicurare meccanismi di protezione dei *file*, quali *password*, conversione dei documenti in formato non modificabile.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate dalla Società per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software/programmi* aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla funzione IT.

Oltre le regole suindicate, in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, la Società:

- adotta prescrizioni comportamentali che prevedono il divieto a tutti i soggetti Apicali e Sottoposti di porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo

delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;

- assicura che l'estrazione, la copia, il salvataggio e la stampa su qualunque supporto di informazioni contenute in banche dati sia precluso mediante adozione di idonei dispositivi tecnologici e strumenti organizzativi a tutti i soggetti Apicali e Sottoposti con la sola esclusione di quelli a ciò specificamente autorizzati per ragioni tecniche.

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto** di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d'autore o brevetti di terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio (L. 633/1941).

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo e nel Codice Etico.

Con riferimento alle attività gestite in *outsourcing* da una Società esterna, l'Organismo di Vigilanza della Società potrà, in qualsiasi momento, richiedere informazioni al fine di monitorare lo svolgimento dei servizi richiesti.

PARTE SPECIALE C

Reati societari e reati di abuso di mercato

Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*ter* e 25-*sexies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le regole e i principi di condotta che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e l'Organo Amministrativo ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-ter e 25-sexies del Decreto.

C.1 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Le false comunicazioni sono costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Riguarda la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Si tratta dei fatti di cui all'articolo 2621 c.c. (puniti con una pena ridotta rispetto a quanto previsto per il reato di false comunicazioni sociali), tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui sopra quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)

Il reato di impedito controllo si verifica nell'ipotesi in cui, attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici, si impedisca o semplicemente si ostacoli lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

Il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia cagionato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Riguarda la condotta di amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato è costituito dalla condotta degli amministratori mediante l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

Più in specifico, la norma rimanda all'art. 2391 c.c., primo comma, che impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai Sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'ente".

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Punisce la condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali e liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla condotta dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (D. Lgs. n. 19/2023, art. 55)

E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

C.2 Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

C.2-bis Altre fattispecie in materia di abuso di mercato

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 187-bis e art. 187-ter T.U.F.)

Sono state introdotte specifiche sanzioni amministrative che sanzionano le medesime condotte materiali che formano oggetto delle fattispecie penali (artt. 184 e 185 T.U.F.): tuttavia, mentre per l'illecito penale è necessario il dolo, per l'illecito amministrativo è sufficiente la colpa.

Va comunque precisato che la condotta che integra l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato ha un'estensione più ampia rispetto alla fattispecie penale col medesimo nome, posto che viene punita non solo la diffusione di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari o il compimento di operazioni simulate o artificiose, ma anche la diffusione di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti, che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti, ovvero il compimento di operazioni fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai reati societari sono riconducibili a:

- *Predisposizione del bilancio;*
- *Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza;*
- *Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale.*

Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari come sopra definiti.

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono l'obbligo di operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente ed il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato di cui agli artt. 25-ter e 25-sexies del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Predisposizione del bilancio

Le attività preliminari e di raccolta delle informazioni contabili propedeutiche alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false

comunicazioni sociali ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o in caso di omissione o alterazione di informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari quali il Collegio Sindacale, i Soci, gli amministratori non esecutivi e terzi in genere.

L'attività potrebbe presentare altresì profili di rischio in relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'Organo Amministrativo esponga, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui è tenuto in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

Inoltre, la Società potrebbe incorrere nel rischio di impedito controllo ai soci, indebita restituzione dei conferimenti ai soci, illegale ripartizione di utili e riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e operazioni in pregiudizio dei creditori e formazione fittizia del capitale.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione della contabilità generale e nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati è **fatto obbligo** di:

- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Società;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi ad effettuare il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Società nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, comprese quelle fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel codice etico nonché nella presente Parte Speciale. I Destinatari devono pertanto dare sollecita esecuzione alle prescrizioni delle medesime Autorità ed agli adempimenti richiesti;
- gestire gli adempimenti della Società, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- effettuare gli adempimenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, in modo da evitare situazioni di conflitto di interesse e darne comunque informativa tempestivamente e con le modalità ritenute più idonee;
- assicurare che la documentazione da inviare alle Autorità di Vigilanza sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati;
- definire regole condivise e adeguatamente formalizzate per la gestione dei prezzi di trasferimento;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti nei confronti delle autorità o organi di vigilanza o controllo, del mercato o dei soci.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà

Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza

La Gestione dei rapporti con l'Autorità di Vigilanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza nel caso in cui i soggetti Apicali o Sottoposti della Società espongano, in occasione di comunicazioni all'Autorità di Vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle Autorità di Vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'Autorità di Vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla condotta dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

Per tali ragioni, ai soggetti obbligati alle comunicazioni di cui sopra, è fatto obbligo di:

- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali;
- informare immediatamente l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale nonché la FUC delle richieste formulate dalle Autorità di Vigilanza;
- rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza;

- assicurare la massima completezza, chiarezza e accuratezza informazioni oggetto di comunicazione.

La Società utilizza una piattaforma elettronica per la generazione e gestione dei flussi per le segnalazioni di vigilanza, ed in particolare:

- gestione dei flussi di segnalazione a Banca d'Italia per le basi informative e gestione delle segnalazioni di rettifica e segnalazione relativa al libro soci;
- gestione dei flussi di segnalazione a Consob (AIFMD e Teleraccolta per le tavole degli immobili);
- predisposizione dei flussi di dati per la gestione della compliance alla normativa antiriciclaggio -ai sensi della normativa applicabile- e per l'Agenzia delle Entrate;
- predisposizione dei flussi per gli adempimenti FATCA e CRS;
- caricamento automatico di precedenti segnalazioni se nel formato .txt previsto da Banca d'Italia o in formato Excel standard oltre che con la copia automatica se la segnalazione è già presente nel sistema, e aggiornamento delle differenze per le nuove segnalazioni.

Ai fini delle segnalazioni di vigilanza, è stato predisposto uno scadenziario delle diverse comunicazioni dovute alle Autorità di Vigilanza, con indicazioni dei diversi soggetti coinvolti.

Gestione delle attività assembleari e operazioni sul capitale

La gestione delle **attività assembleari** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di influenza illecita sull'Assemblea, nel caso in cui la maggioranza in Assemblea dovesse in qualsiasi modo essere raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti.

Le operazioni sul capitale potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e formazione fittizia del capitale qualora l'Organo Amministrativo e/o i Soci compiano operazioni illecite che vanno a intaccare il patrimonio della Società.

I soggetti coinvolti dovranno:

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali.

In particolare, la funzione amministrativa ha il compito di predisporre, nel rispetto delle norme di legge e di statuto, delle procedure operative di controllo sulle fasi di:

- regolare convocazione dell'Assemblea Soci;
- deposito di ogni altro documento idoneo all'assunzione delle delibere da parte dei soci;
- regolare esercizio del diritto di voto.

Con riferimento a operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente a assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti) i soggetti coinvolti dovranno assicurare: che il soggetto competente, sia esso l'Organo Amministrativo o altra persona formalmente delegata, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

L'Organo Amministrativo è tenuto, per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare, alla preparazione della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

- descrizione quali-quantitativa del *target* (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali Consulenti esterni/*advisors* coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni in merito alla congruità e la rispondenza all'interesse della società/del gruppo dell'operazione da deliberare da parte dell'Organo Amministrativo.

La suddetta documentazione deve essere esaminata, condivisa e validata per l'approvazione definitiva da parte dell'Assemblea Soci, con un congruo anticipo. L'Organo Amministrativo predisponde, per ciascuna operazione, un'apposita pratica da archiviare. La pratica contiene anche documentazione attestante la fase deliberativa (evidenza autorizzativa da parte dell'Assemblea Soci e relativo verbale).

Nell'ambito dei comportamenti **è fatto divieto** di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-ter e 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- eventuali richieste di variazione quantitativa dei dati, rispetto alle prassi correnti;
- eventuali richieste di variazione dei principi contabili;
- eventuali rilievi e/o richieste avanzate dalle Autorità di Vigilanza in merito agli adempimenti previsti dalle normative di riferimento;
- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

La funzione amministrativa è tenuta a trasmettere all'Organismo di Vigilanza, le seguenti informazioni minime:

- mutamento dei componenti dell'Organo Amministrativo;
- variazioni al sistema delle deleghe;
- operazioni sul capitale e destinazione di utili;
- operazioni straordinarie (costituzioni di società, conferimenti, fusioni, scissioni, acquisizioni o alienazioni di partecipazioni, etc.)
- eventuali rilievi e/o richieste avanzate dalle Autorità di Vigilanza in merito agli adempimenti previsti dalle normative di riferimento;
- ogni nuova attività e/o ogni variazione delle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

PARTE SPECIALE D

Delitti di criminalità organizzata, di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter, 25-quater, 25-octies e 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le regole e i principi di condotta che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e l'Organo Amministrativo ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-*ter*, 25-*quater*, 25-*octies* e 25-*octies.1* del Decreto.

D.1 Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-*bis* c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che, valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Il reato punisce chi ottiene la promessa di voti in cambio di erogazione di denaro.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n.110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.)

D. 1 *bis* Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)

L'art. 25-*quater* del Decreto non fornisce un'esatta indicazione "numerica" dei titoli di reato riconducibili entro i confini della sanzionabilità a carico dell'ente, ma si riferisce, genericamente, "*alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previste dal codice penale e dalle leggi speciali*".

Si possono ritenere reati rilevanti, ai sensi dell'art. 25-*quater*, le seguenti fattispecie criminose:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);

- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

D.1 *ter* Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, nonché delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, delitti di criminalità organizzata (art. 25-*octies* del Decreto)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato di ricettazione punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve, occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.

Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.)

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta taluno, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta, perché sia rilevante, deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità. Così come per la ricettazione, anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite; ovvero con il cambio di cartamoneta in valute diverse, con speculazioni sui cambi, con l'investimento del danaro in titoli di Stato, azioni, *ecc.*

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)

Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'averne una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)

La norma punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

D.1 quater Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)

Il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. È inoltre punito chi falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui sopra, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

La fattispecie prevista dall'art. 493-quater c.p. è un reato comune punito a titolo di dolo specifico, in quanto le suddette condotte assumono rilevanza penale quando siano poste in essere con il fine specifico di far uso degli strumenti indicati o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Il reato si realizza allorché chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter.

Altre fattispecie (art. 25-octies.1 comma 2 D.Lgs n. 231/2001)

L'art. 25-octies.1 comma 2 del D.Lgs 231/01 prevede che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono riconducibili a:

- *gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *gestione dei flussi finanziari;*
- *gestione delle attività commerciali;*
- *selezione e gestione di Locatari;*
- *predisposizione del bilancio;*
- *gestione dei rapporti con gli investitori;*
- *gestione fiscale.*

Principi di comportamento

La Società ha istituito la Funzione Antiriciclaggio deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ed ha altresì nominato, fra i propri membri, un Responsabile di tale funzione in quanto privo di ruoli operativi tali da inficiare la sua capacità di giudizio nella cura degli adempimenti antiriciclaggio.

Lo svolgimento di specifiche attività inerenti tale Funzione è stato affidato in regime di *outsourcing* ad un soggetto esterno dotato di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza.

Il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio ha tra l'altro il compito di monitorare le modalità di svolgimento dei servizi svolti da parte dell'*outsourcer* nominato e di riferire direttamente all'Organo Amministrativo. Oltre ciò, in qualità di legale rappresentante della Società, al Responsabile della Funzione Antiriciclaggio è stata attribuita la responsabilità della Segnalazione di Operazioni Sospette di cui all'art. 42 del D.lgs. n. 231/2007.

La responsabilità per la corretta gestione dei rischi antiriciclaggio resta, in ogni caso, in capo a RealStep.

La Società garantisce un'interazione continua tra gli *outsourcer*, il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, il Responsabile della Funzione Unica di Controllo e l'Organismo di Vigilanza.

Con riferimento ai delitti di criminalità organizzata, la **selezione e gestione di Locatari** potrebbe presentare profili di rischio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto Apicale o Sottoposto della Società:

- stipulasse contratti fittizi o volutamente non congrui con organizzazioni criminali, al fine di ottenere benefici economici e/o fiscali;
- selezionasse controparti che interagiscano direttamente, indirettamente o anche solo occasionalmente con organizzazioni criminali al fine di ottenere benefici economici;
- selezionasse ed assumesse personale che interagisca direttamente, indirettamente o anche solo occasionalmente con organizzazioni criminali al fine di ottenere benefici economici.

Inoltre, una gestione poco trasparente degli **acquisti di beni e servizi**, dei **flussi finanziari** potrebbe presentare profili di rischio inerente i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Società, trasferendo somme di denaro, prestasse supporto finanziario ad organizzazioni coinvolte in attività terroristiche o eversive oppure qualora la Società riceva somme di denaro provenienti da delitto.

Per i principi di comportamento relativi alle seguenti aree sensibili, ovvero:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- *Gestione dei flussi finanziari;*
- *Gestione delle assunzioni del personale;*
- *Selezione e gestione dei Locatari;*
- *Gestione fiscale;*

si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reati tributari, reato di corruzione ed istigazione alla corruzione fra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*”.

Gestione dei rapporti con gli investitori

L'attività di **gestione dei rapporti con gli investitori** potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di riciclaggio nel caso in cui un potenziale investitore offrisse

denaro o altra utilità ad un soggetto Apicale o Sottoposto per occultare, attraverso l'investimento, l'utilizzo di denaro di provenienza illecita.

L'attività di prevenzione si basa sulla approfondita conoscenza degli investitori e sulla osservanza degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo.

A tutti i Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nell'attività di gestione dei rapporti con gli investitori, all'atto dell'accensione di rapporti continuativi o del compimento di operazioni, è **fatto obbligo** di:

- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali, nella procedura per l'adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e nella *policy* antiriciclaggio;
- procedere all'identificazione degli investitori, tramite l'acquisizione agli atti di fotocopia di un documento di identificazione in corso di validità e del codice fiscale, previa verifica dell'eventuale presenza del nominativo nelle versioni aggiornate delle liste antiterrorismo;
- verificare la sussistenza di eventuali titolari effettivi, acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell'operazione e, qualora l'investitore sia una società o un ente, verificare la sussistenza dei poteri di rappresentanza e la struttura di proprietà e di controllo del cliente;
- procedere alla profilatura degli investitori in ottemperanza ai parametri oggettivi e soggettivi, dettati dalle disposizioni di legge, secondo quanto stabilito dalle disposizioni interne tempo per tempo vigenti;
- mantenere aggiornati tutti i dati relativi ai rapporti continuativi al fine di consentire una costante valutazione del profilo economico e finanziario del cliente;
- procedere all'adeguata verifica e all'aggiornamento della profilatura degli investitori quando l'operazione¹¹, anche collegata¹², frazionata¹³ e/o occasionale, sia di importo pari o

¹¹ Per operazione si intende: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività commerciale.

¹² Per operazioni collegate si intende: operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale.

¹³ Per operazione frazionata si intende: un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore a € 15.000,00, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai

superiore a euro 15.000 o sia di valore indeterminato o indeterminabile o comunque sia tale da far insorgere il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;

- procedere all'archiviazione e alla conservazione della documentazione e della modulistica raccolta, che verrà salvata dalla risorsa addetta alla segreteria entro e non oltre i 30 giorni dall'avvio dell'operazione in modo da garantire data certa e valenza probatoria ai dati.
- inoltrare al Responsabile della funzione antiriciclaggio e all'Amministratore Delegato, che ha originato il rapporto, una segnalazione conformemente alla normativa interna quando vi sia il fondato sospetto che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- valutare se inoltrare la segnalazione predetta in presenza di indici di anomalia (decalogo della Banca d'Italia) recepiti dalla normativa interna;
- inoltrare le predette segnalazioni nei casi in cui risulti impossibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica;
- protocollare ed archiviare in modo che siano tracciabili le attività svolte ai vari livelli della Funzione Antiriciclaggio per l'espletamento delle verifiche semplificate e rafforzate, anche ai fini della segnalazione delle operazioni sospette (SOS);
- bloccare o, comunque, non dare esecuzione ad operazioni che vedano coinvolti soggetti/Paesi/merci oggetto di restrizioni di natura finanziaria (congelamento di beni e risorse, divieti riguardanti transazioni finanziarie, restrizioni relative ai crediti all'esportazione o agli investimenti) e/o commerciale (sanzioni commerciali generali o specifiche, divieti di importazione e di esportazione - ad esempio embargo sulle armi) o per le quali sussista comunque il sospetto di una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- inoltrare nel rispetto della normativa interna le comunicazioni delle infrazioni delle disposizioni in tema di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore rilevabili nell'operatività della clientela;

predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- instaurare rapporti continuativi, o mantenere in essere quelli preesistenti, ed eseguire operazioni quando non è possibile attuare gli obblighi di adeguata verifica nei confronti dell'investitore, ad esempio per il rifiuto del cliente a fornire le informazioni richieste;
- eseguire le operazioni per le quali si sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, titoli, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione.

Tutti coloro che sono coinvolti nei processi relativi ad attività che sono regolate da norme in materia di antiriciclaggio, sono perciò tenuti alla seguente condotta:

- osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/07;
- osservanza delle normative interne, in particolare delle disposizioni contenute nel "Manuale Antiriciclaggio";
- osservanza degli obblighi relativi alla frequentazione dei corsi di formazione obbligatori.

Si precisa che l'utilizzo di sistemi informatici di ausilio alla gestione delle attività rivolte alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo non deresponsabilizza l'operatore dagli obblighi di conoscenza degli investitori e di ogni connessa valutazione di rischio delle operazioni svolte.

I Destinatari coinvolti nelle attività di cui sopra nonché tutti coloro che da questi dipendono, sono tenuti a porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire l'efficacia e la concreta attuazione dei principi di controllo e comportamento descritti nel presente Modello.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-ter, 25-quater, 25-octies e 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

PARTE SPECIALE E

Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le regole e i principi di condotta che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e l'Organo Amministrativo ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*septies* del Decreto.

E.1 I delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni per colpa¹⁴ la morte di una persona.

Lesioni personali colpose (art. 590, III comma, c.p.)

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave (art. 583 c.p.)**:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima (art. 583 c.p.)** se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

¹⁴ Ovvero per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline.

Aree a rischio

Le più significative aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”), al quale si rimanda per una disamina completa e che verrà trasmesso al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”) in conformità alle procedure di sicurezza adottate da RealStep SICAF S.p.A, sono riconducibili alla:

- *Gestione del sistema di prevenzione e protezione.*

Principi di comportamento

Principi comportamentali cardine della presente Parte Speciale sono l’obbligo di operare nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico e della normativa vigente ed il divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella fattispecie di cui all’art. 25-*septies* del D. Lgs. 231/2001.

Per ciò che riguarda i principi di comportamento relativi all’area sensibile della *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)*, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reati tributari, reato di corruzione ed istigazione alla corruzione fra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*”

Gestione del sistema di prevenzione e protezione

L’attività di gestione del sistema di prevenzione e protezione potrebbe manifestare profili di rischio in relazione ai reati sulla salute e sicurezza sul lavoro, qualora la Società non si doti di tutti gli strumenti necessari per far fronte ai rischi identificati in tema di salute e sicurezza, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico.

Qui di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari del presente Modello ed in grado di coprire ragionevolmente tutte le possibili fonti di rischio.

Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La Società adotta un documento di valutazione dei rischi (“DVR”), ai sensi dell’art. 28 D. Lgs. 81/2008 e nomina il proprio RSPP.

La Società predisporre un sistema di deleghe che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Organo Amministrativo della Società identifica il datore di lavoro mediante apposita delibera ed eventuale procura, se necessario.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, anche secondo gli accordi contrattuali innanzi richiamati, **è fatto obbligo** di operare nel rispetto del Codice Etico e delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei Dipendenti e dei Fornitori/appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
- la prevenzione degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali e materiali - necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei Dipendenti;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il sistema sanzionatorio enucleato nella Parte Generale, alla quale si rinvia.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui sopra, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le

situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dall'RSPP anche tramite Consulenti esterni accreditati.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Società al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo (ad esempio quasi incidenti), incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni delle regole aziendali.

Ai Destinatari è **fatto divieto** di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Principi di controllo

I Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei seguenti controlli:

a. Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

- i soggetti cui sono conferiti i poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e igiene devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Società;
- i soggetti cui sono conferiti i poteri in materia di sicurezza, con il supporto dell'RSPP, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

La Società, inoltre:

- si dota di un piano di gestione delle emergenze, con particolare riferimento alle emergenze di tipo ambientale;
- individua una squadra di pronto intervento, sia in caso di incendio che di primo soccorso.

b. Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e attività di manutenzione

Il datore di lavoro, con il supporto dell'RSPP, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente un'analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi, è redatto un DVR con le metodologie ed i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla legge. Il predetto documento esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è monitorata costantemente dall'RSPP attraverso le segnalazioni che pervengono al servizio stesso e comunque rivista e, nel caso aggiornata, in caso di:

- modifiche significative ad impianti ed in genere al processo produttivo;
- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- in ogni caso almeno ogni quattro anni.

Il DVR contiene, altresì, una specifica procedura inerente i Dispositivi di Protezione Individuale (“**DPI**”) consegnati ai lavoratori. Gli stessi vengono registrati alla consegna in apposito documento informatico/ cartaceo controfirmato dal soggetto ricevente i DPI, da mettere a disposizione del RSPP.

c. Formazione e informazione sulla sicurezza e salute ai Dipendenti

Fatte salve tutte le considerazioni espresse in premessa, il datore di lavoro provvede, con il supporto dell'RSPP a:

- organizzare ed erogare programmi di formazione/addestramento continui ai lavoratori, compresi quelli che prestano la propria attività con periodicità stagionale;
- organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

In particolare, sono erogati corsi specifici per le risorse che svolgono attività operativa.

d. Sorveglianza sanitaria

È responsabilità della Società monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerge.

È responsabilità del medico competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze.

In particolare, la totalità dei lavoratori subordinati che svolgono un'attività considerata a rischio per la salute e la sicurezza sono sottoposti a *screening* medico. Il medico competente sottoporrà i lavoratori interinali a *screening* nelle modalità previste dalla legge. Tale attività deve essere svolta in maniera mirata sulla base delle attività svolte e dei conseguenti rischi in capo ai Dipendenti.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore mentre la seconda è mantenuta presso la Società o presso lo studio del medico competente a seconda di quanto concordato e formalizzato nella nomina del medico) ed in un verbale riepilogativo.

Inoltre, prima di ogni visita medica periodica, è previsto l'aggiornamento delle schede mansioni con i rischi specifici.

e. Audit periodici sul sistema di gestione della sicurezza

L'RSPP ha facoltà di svolgere visite volte a verificare lo stato della sicurezza aziendale, nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello.

Il datore di lavoro:

- analizza gli interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione;
- verifica eventuali rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche;
- approva il piano di azione.

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice etico.

I Destinatari garantiranno, ognuno per le parti di rispettiva competenza, la documentabilità del processo seguito, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

f. Gestione dei rapporti con i Fornitori ed i Locatari e gestione dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione o di affitto

Alla Società, coinvolta nella gestione dei Fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è fatto obbligo di:

oltre a rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A “*Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reati tributari, reato di corruzione ed istigazione alla corruzione fra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*” nella sezione inerente alla Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze):

- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi o dei Locatari/Locatari di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società;
- verificare l'idoneità tecnico-professionali delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi o dei Locatari in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione o di affitto, secondo le modalità previste dall'art. 26 co. 1 del D.lgs. 81/2008;
- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori in stabilimento.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 24-*septies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

La Società e l'RSPP sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in merito a:

- accadimento di incidenti gravi che hanno provocato il decesso o lesioni gravi di personale;
- accadimento di incidenti in generale, anche se lievi;
- accadimento di eventi non programmati che non hanno causato infortuni o danni alla salute (malattia) o morte, pur avendone il potenziale;
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- modifiche al DVR.

Inoltre, la Società e l'RSPP provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- le statistiche relative agli incidenti verificatisi, specificandone la causa, l'avvenuto riconoscimento di infortuni e la relativa gravità;
- ogni variazione che richieda o che abbia richiesto l'aggiornamento del relativo DVR;

Inoltre, la Società provvede a comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- l'elenco degli investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza ed extra-budget nei rispettivi impianti;
- i cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dalla Direzione aziendale.

L'RSPP è tenuto a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

I comportamenti posti in essere dai Destinatari in violazione della presente Parte Speciale (o elusivi della stessa) possono costituire grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

PARTE SPECIALE F

**Reati ambientali e delitti contro il patrimonio
culturale e paesaggistico**

Funzione della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 25-*undecies*, 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le regole e i principi di condotta che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e l'Organo Amministrativo ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 25-*undecies*, 25-*septiesdecies* e 25-*duodevices* del Decreto.

F.1 Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.).

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.)

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-*bis* c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-*bis* c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.)

La norma punisce:

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 + D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;
- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Inquinamento del suolo e del sottosuolo (art. 257 D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predispone un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce:

- chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di compilare i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR). La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;

- colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con un formulario di identificazione fraudolentemente alterato.

La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Sanzioni (art. 279 D. Lgs. 152/2006)

La norma punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 1, commi 1 e 2, L. 150/1992

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 lettera a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Art. 2, commi 1 e 2, L. 150/1992

La norma punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a. importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2 lettera a), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b. omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c. utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d. trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

- e. commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f. detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

La condotta è aggravata in caso di recidiva e qualora il reato venga commesso nell'esercizio di attività di impresa.

Art. 3-bis, L. 150/1992

La norma punisce le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati (reati del codice penale richiamati dall'art. 3-bis, comma 1 L. 150/1992).

Art. 6, comma 4, L. 150/1992

La norma punisce chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 comma 6, L. 549/1993)

La norma punisce chi viola le disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono.

Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 commi 1 e 2, D. Lgs. 202/2007)

La norma punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

F.1bis Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.)

La norma punisce chi, senza la necessaria autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali oppure chi, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, nonché colui che aliena un bene culturale soggetto a prelazione ed effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.)

La norma punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. La condotta è aggravata qualora il fatto venga commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario.

Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)

La norma punisce chi importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello stato in cui il rinvenimento è avvenuto, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello stato.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)

La norma punisce chi trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

La norma punisce altresì chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)

La norma punisce chi distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.)

- La norma punisce:chi, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- chi, pur non avendo concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- chiunque, conoscendone le falsità, autentica le suddette opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti;
- chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentiche le suddette opere od oggetti contraffatti, alterati o riprodotti.

Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.)

La norma punisce chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, oppure si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. La condotta è aggravata nel caso in cui sussistano una o più delle circostanze previste dell'articolo 625 comma 1 c.p. oppure se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La condotta è aggravata nel caso in cui il

fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata (art. 628, terzo comma, c.p.) e di estorsione aggravata (articolo 629, secondo comma, c.p.).

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.)

La norma punisce chi, in tutto o in parte, forma una scrittura privata falsa oppure altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. La condotta è attenuata nei confronti di colui che fa uso della suddetta scrittura privata, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.

F.1ter Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto)

Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La condotta è attenuata nei casi in cui i beni culturali provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.)

La norma punisce chi, fuori dei casi di cui all'art. 285 c.p. (delitto di devastazione, saccheggio e strage), commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

- *Gestione delle attività ad impatto ambientale, paesaggistico e culturale;*
- *Gestione acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

Principi di comportamento

La **gestione delle attività ad impatto ambientale, paesaggistico e culturale** potrebbe presentare profili di rischio in relazione:

- a) alla commissione di reati ambientali nel caso in cui, ad esempio, un soggetto Sottoposto o Apicale della Società, stipulasse contratti con vettori, smaltitori, intermediari non qualificati

e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, ovvero stipulasse contratti con un Locatario, il quale stipulasse a sua volta contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico per la Società;

- b) alla commissione di delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico, nel caso in cui stipulasse contratti con Fornitori non qualificati, che nel corso dello svolgimento della propria attività distruggessero, disperdessero, deteriorassero o rendessero in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui, nonché deturpassero o imbrattassero i beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destinassero beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Verifica

Tutte le non conformità del sistema di gestione ambientale e tutela del patrimonio paesaggistico e culturale devono essere segnalate e danno origine a una o più azioni correttive.

Il sistema di gestione ambientale e tutela del patrimonio paesaggistico e culturale è sottoposto ad *audit* annuale da parte delle funzioni preposte.

Principali controlli della Società

Nell'ambito dell'attività contrattuale con i Locatari, la Società, per il tramite dell'Organo Amministrativo, effettua controlli sull'attività svolta da questi ultimi, ai quali compete la produzione e lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi (così classificati dall'art. 184, commi 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006). I controlli hanno la finalità di verificare che i Locatari non pongano in essere attività costituenti violazione delle norme a tutela dell'ambiente, rilevanti nell'ambito del Decreto, o stipulino contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge.

Nell'ambito dell'attività contrattuale con i Fornitori, la Società, per il tramite dell'Organo Amministrativo, effettua controlli sull'attività svolta da questi ultimi e la loro affidabilità nello svolgimento delle attività, operando rispetto del patrimonio paesaggistico e culturale.

I controlli hanno la finalità di verificare che i Fornitori non pongano in essere attività costituenti violazione delle norme a tutela del patrimonio paesaggistico e culturale, ed in particolare del Codice dei beni culturali e del paesaggio (L. 42 del 22 gennaio 2004).

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo **è fatto obbligo**:

- operare nel rispetto del codice etico;

- di essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e di rispettarle;
- di attribuire specifiche deleghe ai soggetti preposti alla gestione delle attività ad impatto ambientale, paesaggistico e culturale;
- di operare nel rispetto di leggi e normative vigenti, principi etici della Società, politica ambientale e procedure aziendali di RealStep;
- di identificare e di verificare che i Locatari identifichino la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- di ottenere e di verificare che i Locatari ottengano le apposite autorizzazioni alla gestione dei rifiuti;
- di stipulare e di verificare che i Locatari stipolino contratti con fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti dotati delle apposite autorizzazioni;
- di accertare e di verificare che i Locatari accertino l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
- di provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari);
- di identificare e di verificare l'affidabilità dei Fornitori con riguardo alla tutela del patrimonio paesaggistico e culturale, richiedendo che questi si impegnino ad operare nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio (L. 42 del 22 gennaio 2004).

Nell'ambito dei citati comportamenti **è fatto divieto**, anche ai Locatari:

- di conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- di utilizzare fornitori preposti alla raccolta e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni.

Per i principi di comportamento relativi alla seguente area sensibile, ovvero:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*

si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reati tributari, reato di corruzione ed istigazione alla corruzione fra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria".

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*undecies*, 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: ARPA, etc.), l'Organo Amministrativo provvede ad informare tempestivamente l'OdV circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

L'Organo Amministrativo è tenuto a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia ambientale e relative azioni correttive intraprese.

PARTE SPECIALE G

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Funzione della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*duodecies* e dall'art. 25-*quinquies* (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le regole e i principi di condotta che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'Organismo di Vigilanza e l'Organo Amministrativo ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Fattispecie di reato rilevanti

Di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-*duodecies* ed all'art. 25-*quinquies* (limitatamente al reato di all'art. 603*bis* c.p.) del Decreto.

G.1 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-*duodecies* del Decreto)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12 *bis* D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura allorquando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter* e comma 5, D. Lgs. 286/1998)

La norma va a punire la condotta di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nello Stato italiano o compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nello Stato italiano o anche in altro Stato di cui la persona non è cittadina o residente in via permanente nelle ipotesi in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di cinque (5) o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre (3) o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie prime esplosive.

La pena è aumentata nel caso in cui si verificano due o più delle ipotesi sopra indicate ovvero laddove le circostanze sopra indicate siano poste in essere:

- per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o lavorativo o riguardino minori da impiegare in attività illecite;
- per trarne profitto, anche indiretto.

G.2 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)

La norma punisce chiunque:

1. recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2. utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al sopra citato n. 1, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

È prevista un'aggravante se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia.

Gli indici dello sfruttamento sono:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Aree a rischio

Le aree a rischio della Società, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare è riconducibile a:

- *Gestione delle assunzioni del personale;*
- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze).*

Principi di comportamento

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 25-*duodecies* ed all'art. 25-*quinquies* (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

L'attività di gestione delle assunzioni del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero ometta di verificare che i Locatari occupino alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è **fatto obbligo** di:

- assicurare che i suddetti rapporti siano gestiti nel rispetto dei principi comportamentali adottati dalla Società, contenuti nel manuale delle procedure aziendali e nella politica sulle competenze e conoscenze del personale;
- in caso di ricorso a società esterna, ricorrere alle agenzie per il lavoro iscritte all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui richiedere evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali;
- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi almeno 4 mesi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno

- rispettare le condizioni del CCNL di riferimento in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie, nonché retribuzione minima.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Per i principi di comportamento relativi alle seguenti aree sensibili, ovvero:

- *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*

si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A “*Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, reati tributari, reato di corruzione ed istigazione alla corruzione fra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*”.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*duodecies* ed all'art. 25-*quinquies* (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del D. Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, l'Organo amministrativo comunica all'Organismo di Vigilanza le generalità del nuovo assunto e trasmette copia del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.